

TI_GERICHTE 80.2017.262 vom 23. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.262

FR: TI_GERICHTE 80.2017.262 du 23 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 80.2017.262 del 23 ottobre 2017

Regeste

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, morte dei contribuenti, notificazione a un parente che non è erede né rappresentante degli eredi, annullamento

Erwägungen

E. 15

maggio 2017. D. Con scritto datato 24 ottobre 2017 RI 1 interpone tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo. Egli ribadisce di essere nell'impossibilità di provvedere alla stesura delle dichiarazioni fiscali, non essendo ancora in possesso del certificato ereditario del signor _____, e sottolinea di non aver ricevuto il richiamo del 15 maggio 2017, il quale probabilmente era stato emesso a nome della zia _____. E. Con osservazioni del 6 novembre 2017 l'UT propone di respingere il ricorso, evidenziando come, anche se il ricorrente non era a conoscenza di precedenti richiami, il termine di scadenza della proroga gli fosse noto. Il ricorrente ha presentato una replica il 10 novembre 2017, spiegando come sua premura fosse principalmente l'ottenimento di una proroga, nel frattempo arrivata. Essendo i primi destinatari dei richiami deceduti, a suo avviso gli stessi sarebbero dovuti essere emessi all'attenzione degli eredi, sia pur tramite egli stesso. Diritto 1. 1.1. Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine. La legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT). L'art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che "per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.-". 1.2. Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo (Bottoli , Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126). 2. Gli articoli 11 cpv.1 LT e 12 cpv.1 LIFD prevedono la successione nella procedura fiscale, cioè il subentrare degli eredi nella posizione processuale del contribuente defunto, con la conseguente assunzione di ogni obbligo e di ogni diritto di quest'ultimo nelle procedure di tassazione, reclamo e ricorso (Hunziker/ Mayer-Knobel , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3 a ediz., Basilea 2017, art. 12 LIFD, n. 9, p. 147). La successione fiscale istituita dagli articoli 11 LT e 12 LIFD, prevede cioè un mutamento delle parti

("Parteiwechsel"), che fa subentrare gli eredi anche negli obblighi fiscali del defunto (Hunziker/ Mayer-Knobel , op. cit., art. 12 LIFD, n. 10, p. 147). 3. Nella fattispecie, _____ è morto il 7 novembre 2016 e la moglie _____ il 10 marzo 2017. Per quanto riguarda gli obblighi procedurali relativi alla tassazione per il periodo fiscale 2016, quando i moduli per la dichiarazione d'imposta sono stati inviati dall'Ufficio di tassazione ai contribuenti, la vedova _____ era verosimilmente ancora in vita. A lei competeva pertanto la presentazione della dichiarazione sia per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 7 novembre 2016, per il quale contribuenti erano ancora entrambi i coniugi, sia per il periodo dall'8 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per il quale contribuente era solo la vedova. Con la morte di quest'ultima, intervenuta ancor prima che il termine per l'inoltro della dichiarazione venisse a scadere, sono subentrati nei suoi obblighi fiscali gli eredi, che secondo il ricorrente sono i fratelli della defunta. In queste circostanze, si deve escludere che il ricorrente, che non è erede dei contribuenti, possa essere obbligato ad adempiere gli obblighi procedurali e che si giustifichi, di conseguenza, l'intimazione della diffida ad adempierli. Per quanto concerne la prima diffida, cioè quella notificata all'indirizzo di " _____ ved.", verosimilmente in relazione alla dichiarazione per il periodo dal 1° gennaio al 7 novembre 2016, la stessa si deve considerare addirittura nulla, in quanto notificata ad una defunta. 4. Si potrebbe chiedersi ancora se il ricorrente non possa essere soggetto agli obblighi procedurali quale rappresentante contrattuale degli eredi. Il contribuente può infatti farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria (art. 117 cpv. 1 LIFD; art. 190 cpv. 1 LT). Il Tribunale federale ha tuttavia ricordato (cfr. la sentenza 2P.23/2007 e 2A.44/2007 del 27.11.2007 consid. 3.3.) che i diritti e gli obblighi del contribuente da una parte e di quelli del suo rappresentante dall'altra non devono essere confusi. L'obbligo di collaborazione del contribuente spetta unicamente a quest'ultimo ad esclusione del suo rappresentante (cfr. anche Locher , Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 3 ad art. 124 LIFD). In ogni caso, la responsabilità penale del rappresentante è esclusa dalla natura di reato proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il rappresentante può cioè adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma non può violarli (cfr. Sieber/Malla , in. Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 174 LIFD, p. 2795). Ne consegue che il ricorrente non potrebbe essere diffidato neppure quale rappresentante contrattuale degli eredi dei contribuenti. In ogni caso, agli atti non figura alcuna procura rilasciata dagli eredi. Il coinvolgimento dell'insorgente nella procedura dipende unicamente dall'email da lui stesso inviata all'autorità fiscale. 5. Ne consegue che anche la diffida del 17 ottobre 2017 intimata a _____ e _____, ora eredi, a _____, è nulla. Quella notificata lo stesso giorno a " _____ ora eredi, a RI 1" deve per contro essere annullata. Visto l'esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.